

# INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA? IL RISARCIMENTO ARRIVA LO STESSO

Il sinistro con un veicolo non coperto da polizza non resterà impunito

Studio Legale  
**Perrelli & Associés**  
A cura dell'avvocato  
**Carmen Leo**  
www.perrelliassocies.it



**Cosa fare  
in caso di danno**

## LO SAI CHE...

Le ipotesi di accesso al Fondo di garanzia vittime della strada sono:

1) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non identificati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale, pagato con una franchigia di 500 euro solo qualora si siano verificati danni gravi alla persona. In caso di assenza di danni gravi alla persona, il danno a cose non viene risarcito.

2) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti non assicurati. Le categorie di danno risarcibili sono il danno alla persona e il danno materiale senza franchigia.

3) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. I danni risarcibili sono sia alla persona che alle cose.

4) Per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto).



L'ordinamento vigente consente alle vittime di un incidente di ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Una tra le ipotesi di ricorso all'FGVD è il caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo che, nonostan-

te obbligato, non sia coperto da assicurazione. Se si verifica tale fattispecie, il Fondo copre sia i danni alla persona che i danni materiali subiti.

Il veicolo si considera privo di copertura assicurativa sia quando non sia mai stato stipulato un contratto di assicurazione obbligatoria sia nelle ipotesi di mancato rinnovo o, pur avendolo stipulato, non abbia mai pagato la prima rata di premio.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, si precisa che se il danneggiante, pur non avendo ancora effettuato il pagamento del premio all'istituto assicuratore, si trovi in possesso

del certificato e del contrassegno assicurativo valido per il periodo temporale durante il quale il sinistro è avvenuto, l'istituto che lo ha rilasciato è obbligato a risarcire il danno, salvo rivalsa.

Nell'ipotesi in cui, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con un veicolo non coperto da assicurazione, il danneggiato voglia chiedere l'attivazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada è suo l'onere fornire la prova sia della sussistenza del comportamento del responsabile civile, sia del danno, sia del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

Egli deve poi dimostrare l'assenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, che potrà emergere anche dal

verbale redatto dalle autorità eventualmente intervenute o dall'ammissione dello stesso responsabile. ●



**Responsabilità  
civile**

Per le vostre domande scrivete a  
[legale@settimanalemio.it](mailto:legale@settimanalemio.it)